

Commissioni 5^a e 6^a riunite

BOZZE DI STAMPA

12 settembre 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
recante misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali (2685)**

Emendamenti SuperPrioritari 12 settembre 2022 - ore 15

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 3

3.6

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI, NATURALE

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.2 (testo 4)

MISIANI, ROJC, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:* «4-bis. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 227 le parole: "novanta giorni" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

b. al comma 231 le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

c. il comma 235 è sostituito dal seguente: "235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, ovvero in caso di mancata sottoscrizione dello stesso da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 moltiplicato per dieci. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 227 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. "

d. il comma 236 è soppresso;

e. dopo il comma 237 è inserito il seguente: "237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva."

4-ter. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia già stata effettuata, la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere comunque avviata prima che siano decorsi almeno 180 giorni dalla comunicazione medesima.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo».

Art. 9

9.0.2

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.";

b) il terzo comma è abrogato.».

9.0.5

PERGREFFI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'incremento del prezzo dei carburanti, ed incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico,

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 77,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.7

TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il 2022, pari a 50 milioni di euro, sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

Art. 10

10.1

STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In coerenza con il quadro delineato dal presente articolo, nei casi di applicazione dell'articolo 211 di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al di fuori dei transiti tra le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.».

Art. 11

11.5

STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:*

«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. Le modifiche introdotte dal presente comma si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applicano anche ai produttori appartenenti a un gruppo societario le disposizioni dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, precedentemente vigenti»;

b) *dopo il comma 7-ter, inserire il seguente:*

«7-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma 7-bis.».

11.12

MONTANI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, BERGESIO, FUSCO, SIRI, BORGHESI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nelle aree e negli edifici inerenti strutture turistiche e termali nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), ovvero nuovi impianti idroelettrici atti a consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi"».

11.16

PRESUTTO, VACCARO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Il comma 2-septies dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è sostituito dal seguente:

"2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma I dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali con moduli collocati a terra, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane e/o a falde delle dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Tali impianti e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per gli impianti di cui al presente comma, ubicati in aree o immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trovano applicazione le modalità previste dal comma I dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni"».

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

COMINCINI, PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 21, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da liquidare, non si tiene conto dei beni destinati al servizio pubblico e devolvibili al termine della concessione».

12.0.8

ARRIGONI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.", sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.10

CONZATTI, MARINO, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonus edilizi - Responsabilità del cessionario finale)

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

b) alla lettera *b)*, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto»".

12.0.21

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 13

13.1

PACIFICO

Al comma 4, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

13.0.2

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ROMEO, MIRABELLI, ZAFFINI, MODENA, GRIMANI, BERGESIO, TRENTACOSTE, VACCARO, GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

*(Nomina del Commissario straordinario
per il contrasto e la prevenzione della siccità)*

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 ed esteso con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022 al fine di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione e alla prevenzione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto delle situazioni emergenziali nel settore idrico connesse alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 ter. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023.

2. Il Commissario può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidente delle Regioni interessate;

3. Gli eventuali compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Restano ferme, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuite ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I Commissari straordinari di cui al primo periodo provvedono a trasmettere al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, entro 1130 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 13-ter.

(Funzioni del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario di cui al precedente articolo:

a) individua, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

b) coordina e sovrintende le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

c) assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;

d) predispone ed adotta, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera *b)*, privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica

dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, compresi quelli riguardanti i laghi in stato di sofferenza idrica con elevato abbassamento delle acque;

e) adotta i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516-*ter*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) definisce criteri omogenei per l'adozione da parte delle Autorità di bacino delle misure di pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse previste dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) verifica l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

h) verifica lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;

i) riceve dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;

l) esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

m) adotta, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) promuove la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) effettua le segnalazioni e propone l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

p) svolge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

q) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi, in particolare il lago Trasimeno, può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

2. I piani degli interventi adottati dal Commissario straordinario, ai sensi del comma 1, lettere *d*) ed *e*), individuano, per ciascun intervento identificato con il codice unico di progetto (CUP), il costo complessivo a carico delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ivi compresi la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d*) ed *e*) del medesimo comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di cui alla lettera *p*) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché di quelli previsti dalla lettera *p*) del medesimo comma 1, il Commissario straordinario assume le funzioni di stazione appaltante.

4. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 1 e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d*) ed *e*) del citato comma 1 ovvero lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *p*) del medesimo comma 1, al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Per le medesime finalità, nonché per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e viene determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi previsti da dette convenzioni e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento della struttura commissariale, per la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del citato comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *p)* del medesimo comma 1, nonché delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3. Il Com-

missario predisporre e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciale. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale di una di una struttura commissariale, composta da venti unità di personale, di cui una di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale di cui al presente comma è individuato tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che, viene collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, nonché per il necessario supporto tecnico, Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite di spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

8. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 dicembre 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine alle attività di cui comma 1, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, nonché delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

9. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 16

16.6

FARAONE, EVANGELISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;*

b) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. I comuni di cui al precedente comma, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 anche al rimborso dei debiti finanziari»;

c) *dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

«9-bis. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non ri-

spettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio"».

16.7

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-ter. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-bis è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quater. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 6-bis, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-quinquies. Il comma 6-quater si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-bis che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 3 milioni dal 2023 al 2025, in favore dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti,

in regola con l'approvazione dei documenti contabili alla data del 30 giugno 2022, che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 6-*bis*, determinato sulla base della base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 6-*bis* che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.

6-*septies*. Il fondo di cui al comma 6-*sexies* è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

16.8

EVANGELISTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022».

16.10

FARAONE, EVANGELISTA

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente

«9-*bis*. Le somme attribuite dallo Stato alla regione Sicilia per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui

al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e stimate in 405 milioni di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione e anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

a) 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

b) 30 milioni di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

c) 280 milioni di euro per garantire le finzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei comuni di Palesino e Catania, nonché degli altri comuni siciliani, sulla base della popolazione residente».

16.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente».

16.0.2

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'Agenzia del Demanio, ai fini della realizzazione della banca dati di cui al comma 2, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di istituzione della banca dati di cui al comma 2, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono all'Agenzia del Demanio le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.

2. L'Agenzia del Demanio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, realizza e gestisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la banca dati nazionale delle occupazioni permanenti del sottosuolo di cui al comma 1, anche con la collaborazione con la Sogei. L'Agenzia del Demanio, ai fini di cui al presente articolo, sottoscrive un'apposita convenzione con l'Arera e IAGCOM per la verifica della ban-

ca dati realizzata con le informazioni trasmesse dai comuni e dagli altri enti territoriali. La banca dati è aggiornata con cadenza periodica sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni e dagli altri enti territoriali. L'Agenzia del demanio mette a disposizione dei Comuni, delle province, delle Regioni e delle Città metropolitane e degli utenti e dei soggetti che realizzano opere delle stazioni appaltanti nel sottosuolo le informazioni contenute nella banca dati».

16.0.7 (testo 2)

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le risorse residue e non utilizzate derivanti dalle misure di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonché i relativi avanzi di amministrazione per l'anno 2022 possono essere impiegate dai piccoli Comuni di montagna per far fronte al rincaro dei costi delle utenze per il riscaldamento degli edifici comunali e per i cittadini e le imprese in difficoltà.».

Art. 17

17.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni dei territori colpiti dagli

eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, realizzati prima degli eventi sismici"».

17.3 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA- USRC) sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'otto per cento, così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. Gli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA-USRC) rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

17.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009».

Art. 19

19.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)

1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così modificato:

a) al comma 14-*quinquies* il secondo periodo è così sostituito: "In assenza e in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità."

b) al comma 14-*septies*, il secondo periodo è così sostituito: "In assenza ed in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".

2. Dall'esercizio 2022 le regioni a statuto ordinario, in alternativa alle modalità stabilite al comma 1, possono assolvere alla regolazione finanziaria con la rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto annualmente dell'importo previsto per ciascuna regione secondo gli ultimi dati previsti dai decreti di cui al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'anno 2022 entro il 30 ottobre. Le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e

secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030, ciascuna secondo gli importi previsti dai decreti sopracitati. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In caso di incapienza del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 rispetto all'importo annuale dovuto dalla compensazione la Regione è tenuta a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato (capo X-cap. 2368 - art. 06 con la causale "Compensazione tasse automobilistiche anno XXXX") entro il 31 marzo di ciascun anno, decorso il termine il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti».

19.0.4

DONNO, PRESUTTO, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Per garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quale soggetto attuatore per i progetti di investimento previsti dalla Missione 6, Component 1, del PNRR, e dei compiti in materia di sanità digitale, attribuiti alla stessa Agenzia dall'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al Direttore generale dell' AGENAS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sino alla conclusione delle menzionate attività del PNRR e comunque sino al 31 dicembre 2026».

Art. 20

20.0.4 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure urgenti per il settore della cultura)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario."

2. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole "e il traduttore" sono soppresse.

3. Per il riconoscimento della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a coloro che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2021, è autorizzato l'utilizzo di quota parte, pari a 3 milioni di euro, delle somme di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 impegnate e non più dovute, per l'anno 2020.».

Art. 21

21.0.2

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge."».

Art. 23

23.0.2

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:

"a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.8

NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole

"fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185».

23.0.13

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Finanziamenti a carico del Fondo Garanzia)

1. L'inizio, o il proseguo, dei rimborsi dei prestiti garantiti fino a 30.000 euro riguardanti i finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, può essere prorogato o sospeso sino al 30 giugno 2023 qualora il soggetto debitore ne faccia richiesta presso il proprio istituto di credito da cui ha ricevuto tale prestito».

Conseguentemente, modificare la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, di sostegni economici, di salute e di accoglienza».

Art. 24

24.2a

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - 1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze sanzionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziativa in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)».

24.0.6

GALLICCHIO, VANIN, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:

"a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 25

25.0.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

1. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".

Art. 25-ter.

(Ruolo sanitario AIFA)

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del molo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5".

2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3", sono soppresse.

3. Al comma 2, articolo 21-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

4. Al comma 3, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: "e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera *b*), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono abrogate.

5. Il comma 4, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato».

25.0.9 (testo 2)

NOCERINO, DI NICOLA, PRESUTTO

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni accessorie per le violazioni di norme tributarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*sexies*, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Qualora le violazioni di cui al presente comma, siano accertate con sentenza passata in giudicato, è disposta la sanzione accessoria della sospensione o della cancellazione dall'albo o dall'ordine professionale.»;

b) dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

«2-*octies*. Qualora le violazioni di cui al comma 2, siano accertate con sentenza passata in giudicato, è disposta la sospensione o la revoca di

licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo».

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) la revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la cancellazione dai relativi albi professionali per i soggetti iscritti in albi ovvero in ordini».

Art. 29

29.0.2

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Rifinanziamento Fondo per gli indennizzi per gli immobili danneggiati dall'esposizione prolungata all'inquinamento proveniente dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *2-bis*, è sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.";

b) al comma *2-quater*, le parole: "massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "stabilita con sentenza di cui al comma *2-ter* ovvero con provvedimento di insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non inferiore a 15.000 euro e;

c) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dai commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

Conseguentemente, all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «non superiore a 992.500.000 euro per l'anno 2022»*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «1.000.100.000 euro» con le seguenti: «992.600.000 euro» e le parole: «900.000.000 euro» con le seguenti: «892.500.000 euro».*

Art. 30

30.1

SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LEZZI, LA MURA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 31

31.1

DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di tutelare e preservare la funzione e i compiti istituzionali dell'Istat, in particolare per il coordinamento e la gestione delle banche dati e dello sviluppo informatico funzionale alla raccolta, al mantenimento e alla diffusione dei dati statistici, e di garantire la protezione dei dati personali, la società 3-I non potrà in ogni caso svolgere funzioni di gestione e controllo dell'infrastruttura informatica dell'Istat, funzionale all'acquisizione, elaborazione, trattamento, protezione, conservazione e diffusione dei dati"».

31.0.1 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e di interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a decorrere dal 10 ottobre 2022, la società Ales S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto del Ministero della cultura e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore della cultura e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".

2. Fino al 31 dicembre 2026, entro le soglie previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche gli uffici periferici del Ministero della cultura, di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b), f), g) e h), del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, possono, sentito il Segretariato regionale competente, svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'acquisto di forniture, servizi e lavori.

3. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e 14 gennaio 2015».

4. Al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

Art. 32

32.0.2 (testo 2)

SALVINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria e disposizioni urgenti per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'art. 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.».

Art. 33

33.0.1

DELL'OLIO, ANASTASI, GIROTTO, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Adempimenti delle banche in materia di superbonus)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma i del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».

33.0.2

ANASTASI, GIROTTO, FENU, RICCIARDI, VANIN, CROATTI, FEDE, DELL'OLIO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti relativi al superbonus)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, si presume, in ogni caso, la buona fede dei cessionari, tenuti, come tali, solo all'ordinaria diligenza nella valutazione del credito oggetto di acquisto o di cessione.";

b) all'articolo 122-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la necessità di tutelare i cessionari in buona fede e di rispettare il principio di non inutile aggravamento dei procedimenti amministrativi"».

33.0.3 (testo 2 corretto)

FENU, ANASTASI, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, L'ABBATE, CROATTI, FEDE, DELL'OLIO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 135,5 milioni di euro per l'anno 2023, 131 milioni di euro per l'anno 2024, 123,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1

milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.4

Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, VANIN, CROATTI, DELL'OLIO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 34 del 2020)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *a*), le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al comma 1, alla lettera *b*), le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.";

4) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis*.";

5) al comma 2, le seguenti parole: "di una delle opzioni di cui al comma i dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero" sono soppresse.».

33.0.5

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

33.0.6 (testo 2)

FENU, GIROTTI, DELL'OLIO, Marco PELLEGRINI, RICCIARDI, DE PETRIS,
VANIN, L'ABBATE, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "numeri 1) e 2)," inserire le seguenti: "e al comma 1-*bis*.1";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente articolo, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119, non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In relazione agli interventi di cui al comma 2, del medesimo articolo 121, la responsabilità in solido è esclusa per le cessioni effettuate a decorrere dalla data del 11 novembre 2021."».

33.0.6a

LANNUTTI, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSÌ, GRANATO, DI NICOLA,
LA MURA, NUGNES, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *b*, è inserita la seguente:

"*b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».*

Art. 34

34.0.1

CONZATTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica)

1. All'articolo 121, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono sostituite dalle seguenti: ", di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, a 209, di società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici,";

b) alla lettera *b)*, le parole: "ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono sostituite dalle seguenti: ", di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici,".».

34.0.7

DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto

periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5"».

34.0.10

MANCA, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 27 della legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono aggiunte le parole: "e di affidamenti";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici ed in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o potenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto Nazionale di Statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2. All'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto"».

Art. 35

35.1

FERRARI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-ter. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

2-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

2-quinquies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR e per accrescere l'efficace del sostegno alle imprese che accedono agli strumenti di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 del medesimo articolo è sostituito dal testo seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato a sostenere le seguenti operazioni:

a) salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

b) acquisizione di imprese in difficoltà economico-finanziaria da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 7 purché le imprese acquirenti possano utilizzare a titolo gratuito e senza alcuna limitazione il medesimo marchio storico individuato ai fini dell'accesso al Fondo".

3-ter. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e industriale del paese attraverso lo sviluppo del *Made in Italy*, condizione questa essenziale all'equilibrio economico necessario al PNRR, nonché tutelare lo stesso dalle acquisizioni finalizzate al solo sfruttamento reputazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la tu-

tela e valorizzazione dei Marchi Storici di interesse nazionale e del *Made in Italy*, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa istituito dall'articolo 43 decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-quater. Il Fondo di cui al comma *3-ter* è dedicato alle imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per cui non ricorrono le necessità di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 43, lettera *a*) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che propongono un piano di sviluppo industriale sul territorio italiano, in linea con gli obiettivi de PNR, per rafforzare la competitività d'impresa sul mercato interno e internazionale, sviluppare l'occupazione, accelerare la transizione ecologica e digitale e promuovere la parità di genere, in linea con i principi del "non arrecare un danno significativo" (*Do Not Significant Harm - DNSH*) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01).

3-quinquies. Il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma *3-ter*, attraverso interventi nel capitale di rischio effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04 recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

3-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dai commi da *3-ter* a *3-quinquies*».

Art. 37

37.0.6

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 131, è inserito il seguente:

"Art. 131-bis.

(Ente circoli della Marina militare)

1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei Circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

37.0.7

URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalla seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.8

PARRINI, URSO, ARRIGONI, BRESSA, CASTIELLO, FAZZONE, MAGORNO, MALAN, VALENTE, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica)

1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo."».

37.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifica all'articolo 1 del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b). I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche dal direttore generale, sentito il vice direttore generale,

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica."».

Art. 38

38.3 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, MONTEVECCHI, DE LUCIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a. Al comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b. Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi "4-bis " e "4-ter" con il seguente:

4 bis) I docenti di ruolo maturano il diritto ad un assegno ad personam a seguito di valutazione positiva delle attività di formazione svolte coerenti con l'attività svolta, al riconoscimento delle competenze maturate nell'ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 2006-2009. Gli importi e i criteri relativi all'assegnazione dell'assegno sono rimessi alla contrattazione collettiva.

38.19

RUSSO, VACCARO

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. I docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 comma 5 e ai sensi dell'art. 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura del 5 per cento dell'organico di diritto, per un triennio a partire dall'anno scolastico 2022-2023, previo conseguimento al termine del triennio di una positiva valutazione da parte del comitato di valutazione secondo i criteri definiti nella contrattazione collettiva, riceveranno una riduzione del 25 per cento degli anni previsti nella fascia stipendiale di appartenenza. Gli stessi docenti sono annualmente retribuiti con il 30 per cento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnate all'istituzione scolastica e sono tenuti a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al supe-

ramento della valutazione. È definito in sede di contrattazione di istituto l'importo da assegnare ai docenti che hanno conseguito la valutazione positiva.».

38.21 (testo 2)

RAMPI, MALPEZZI, PARRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire i capoversi «4-*bis*» e «4-*ter*» con il seguente:

«4-*bis*. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di due percorsi formativi non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* che si somma al trattamento stipendiale in godimento. L'importo e i criteri relativi all'attribuzione dell'assegno, di cui al periodo precedente, sono rimessi alla contrattazione collettiva. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-*bis* l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo. Le assunzioni a tempo determinato di cui al quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono disposte nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui di cui al presente comma e che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024.».

Art. 42

42.0.2

BERNINI, TOFFANIN, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GIRO, Alfredo MESSINA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.";

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.".

2. In considerazione della specificità dei *bonus* fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l'efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell'economia e finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito, il criterio dell'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare.

3. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

42.0.6

ERRANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448."».

42.0.10

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM)

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito il "Fondo"), anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, AMCO - Asset Management Company S.p.A. (di seguito "AMCO") è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione Europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo di AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di AMCO. Si applica il comma 1 dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al comma 1 e si applicano i commi 2 e 3, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-*quinquies* e i commi 2 e 3 dell'articolo 2447-*septies* del codice civile. Non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma I possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento di AMCO a una procedura di cui al Titolo IV del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgersi in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni

del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, dopo la sua entrata in vigore, dall'articolo 2, comma 1, lettera *o*) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 236-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dalla sua entrata in vigore, l'articolo 342 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi, di qualunque natura, di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 (limitatamente alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*)), 4, 4-*bis*) e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 7.1, commi 3 (limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti), 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqies* e 5 dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge

30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al comma 2-*bis*, ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 20 maggio 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze [, sentito il Ministro dello sviluppo economico,] possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili ad AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'entrata in vigore delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.»

42.0.13

GUIDOLIN, VANIN, CROATTI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cui domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori sia stata rigetta a causa di forza maggiore o a cui sia stato riconosciuto un indennizzo parziale, possono presentare entro il 30 ottobre 2022 la richiesta per il riesame della domanda.

2. I soggetti interessati presentano la richiesta di riesame di cui al comma 1, esclusivamente in via telematica, utilizzando il sito istituzionale del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

3. Gli importi di cui all'articolo 1, comma 493, della citata legge 145 del 2018, stanziati e non utilizzati, sono ripartiti in misura proporzionale tra i soggetti di cui al comma 494 della medesima legge già destinatari della misura.».

42.0.16

MANCA, ERRANI, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego, del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, nonché le relative modalità, condizioni e procedure, anche con riferimento alla specialità dei profili economici attinenti all'impiego del personale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.».

42.0.17

SANTANGELO, DI GIROLAMO, VANIN, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Pantelleria Lampedusa e Linosa)

1. I territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria sono destinati a Zona Franca Doganale (ZFD) ai sensi dell'articolo 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

42.0.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
